



Comitati di base
della scuola

COBAS SCUOLA TORINO

Sede Regionale: Via San Bernardino 4 -10141 Torino

Tel/Fax 011 334345 347 7150917

e-mail: cobas.torino@yahoo.it

sito web: www.cobascuolatorino.it

Consulenza: Martedì, Giovedì, Venerdì ore 16,30/19,30

INSEGNAMENTO DEL SOSTEGNO NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO:

BREVE VADEMECUM PER CONOSCERE I DIRITTI DEGLI INSEGNANTI E DEI RAGAZZI E RAGAZZE DIVERSAMENTE ABILI

A CURA DEI COBAS SCUOLA PIEMONTE



COBAS SCUOLA TORINO

Sede Regionale: Via San Bernardino 4 -10141 Torino

Tel/Fax 011 334345 347 7150917

e-mail: cobas.torino@yahoo.it

sito web: www.cobasculatorino.it

Consulenza: Martedì, Giovedì, Venerdì ore 16,30/19,30

SOSTEGNO SCUOLE SUPERIORI: ABBIAMO OTTENUTO QUALCOSA MA NON BASTA

Dopo l'eccezionale risposta dei precari specializzati di sostegno delle scuole superiori ai nostri appelli alla mobilitazione per il rispetto della normativa e, soprattutto, dei ragazzi e delle ragazze diversamente abili, l'USP di Torino ha pubblicamente riconosciuto l'errore ma, di fatto, non ha mantenuto gli impegni presi con la delegazione sindacale per il recupero di tutte le cattedre assegnate ai docenti non specializzati

Su questo vorremmo ci fosse molta chiarezza anche perchè abbiamo letto, in questi due giorni, varie versioni date ai giornali anche da rappresentanti sindacali che non sono stati presenti a questa due giorni estenuante.

Ecco i fatti: i Cobas Scuola Piemonte, già il 30 Agosto, si presentano alle convocazioni degli ambiti disciplinari AD01 e AD04 consegnando un volantino che spiegava la situazione delle cattedre in Piemonte e l'incredibile differenza tra i criteri adottati in tutte le altre provincie e quelli adottati a Torino sia per le immissioni in ruolo che per gli utilizzi degli insegnanti soprannumerari.

Il giorno seguente, 31 Agosto, come prevedibile, i colleghi precari specializzati degli ambiti AD02 e AD03, nel rispetto della normativa, chiedono di incontrare il dirigente provinciale dell'USP per avere spiegazioni sulle cattedre "sparite".

Il dott. Militerno si presenta, accompagnato dalla polizia comunale di Moncalieri, e comunica alla platea che tutto è stato fatto rispettando la norma e che quindi le convocazioni potevano cominciare.

I colleghi non ci stanno, sicuri del fatto che la normativa vigente da loro ragione e bloccano le nomine.

Il dott. Militerno propone un incontro urgente a tutte le sigle sindacali per trovare una soluzione: si incontrano, quindi, l'amministrazione e rappresentanti di Cobas, Cub, Cgil, Cisl e Uil.

Dopo aver riconosciuto l'errore commesso nell'attribuzione delle cattedre ai non specializzati, il dott. Militerno promette che farà di tutto per risistemare i colleghi soprannumerari ITP (insegnanti tecnico pratici) lasciandoli nella loro scuola attuale e utilizzandoli per i progetti regionali per la terza area.

Lo stesso dott. Militerno dichiara pubblicamente, dopo aver riconosciuto l'errore, che verranno restituite le cattedre (circa 60) assegnate agli RNS (soprannumerari non specializzati).

I Cobas accettano la mediazione ma comunicano subito che vigileranno affinché tutte le promesse vengano mantenute.

Anzi facciamo qualcosa in più: visto che da anni si monitorava la situazione, alle 20,30 spediamo un fax all'USP indicando soluzioni possibili per recuperare alcune cattedre. Al resto dovevano pensarci loro.

Risultato finale: dopo aver convocato, ieri mattina, i sindacati (ma, caso strano!!, non i COBAS) il dott. Militerno si presenta alle nomine il pomeriggio alle ore 14 e propone ai colleghi l'accordo, che lui con tutti gli altri sindacati tranne i Cobas, avevano raggiunto.

Dopo un grande lavoro (!!!!!), dice che avevano trovato alcune cattedre da assegnare agli specializzati: con grande sorpresa, scopriamo che le cattedre erano proprio quelle che i Cobas avevano indicato la sera prima con l'invio del fax.

Un esponente Cobas prende subito la parola e dichiara che le promesse non erano state mantenute in quanto le cattedre degli ITP (promesse alla riunione del giorno prima) non erano state neanche prese in considerazione. E tutto il grande lavoro fatto durante la notte, si riduce solo ad accogliere le indicazioni (molto parziali) inviate da una organizzazione, peraltro neanche invitata all'incontro mattutino!!

Per evitare ulteriori ritardi per la presa di servizio (con un ulteriore danno subito dai precari) si decide di iniziare le nomine.

Si fa una maratona notturna alla quale molti sindacati che rivendicano sui giornali la soddisfazione neanche partecipano: non facciamo nomi ma i colleghi e le colleghe hanno notato le presenze....

Anche su questo aspetto, sarebbe giusto che i giornalisti siano presenti fisicamente alle mobilitazioni e non prendere per buono ciò che ognuno comunica telefonicamente.

**Ma il problema che noi e molti precari avevamo sollevato è stato risolto?
Assolutamente NO!!!**

NON E' LEGALE assegnare posti di sostegno a non specializzati prima di essersi accertati dell'esaurimento delle graduatorie degli specializzati (e ciò non solo per rispettare la priorità degli specializzati, quanto per garantire un diritto sacrosanto agli alunni diversamente abili).

E' costituzionalmente evidente che tutti i ragazzi e le ragazze diversamente abili abbiano diritto ad essere seguiti da un docente specializzato e, se gli utilizzi di non specializzati vengono fatte prima delle nomine da graduatorie permanenti, è evidente che questo diritto viene loro negato.

Inoltre, se il sostegno delle superiori diventa il ricettacolo degli esuberanti di tutte le classi di concorso, si può capire come mai l'USP di Torino si ostini a non immettere in ruolo gli specializzati, assegnando ai ragazzi e alle ragazze diversamente abili docenti si a tempo indeterminato ma non specializzati, mentre coloro che hanno le competenze e i titoli per aiutare questi/e ragazzi/e continuano a vagare di scuola in scuola, vedendosi, altresì, negare lo stipendio in luglio e agosto di ogni anno.

Ci auguriamo, ma a questo punto è abbastanza evidente che non sia così, che nessuno intenda le cattedre di sostegno come una valvola di sfogo per porre rimedio ai vari tagli sull'organico. Ci auguriamo che nessuno ritenga che il sostegno sia una professione da dequalificare, collocandovi personale privo di specializzazione. Ci auguriamo che nessuno pensi che gli alunni diversamente abili e i loro genitori siano categorie già così saturate di problemi da affrontare, da non essere in grado di rivendicare un proprio diritto, tanto da poterlo disconoscere. Ci auguriamo che nessuno pensi che: "tanto quel ragazzo li'....".

Per questo motivo pensiamo che la mobilitazione di questi due giorni abbia prodotto solo un piccolo, ma significativo, risultato: significativo perchè è evidente che solo la lotta porti a qualche risultato, piccolo perchè le promesse non sono state mantenute e l'USP ha "liberato" solo una esigua parte di cattedre per gli specializzati.

Vorremmo, però, chiarire che la nostra non è e non deve trasformarsi in una guerra tra poveri, la nostra proposta era chiara: restituire gli ITP alle loro scuole di provenienza per essere utilizzati nei laboratori (anche con progetti appositamente creati). E' chiaro infatti che la colpa di tutto quello che è avvenuto non è da addossare a dei colleghi che, a loro volta, dopo 10/20 anni di lavoro e di esperienza vengono sbattuti fuori e utilizzati come "tappabuchi" alla faccia della professionalità.

Su questo problema che, ribadiamo, non riguarda solo gli insegnanti di sostegno ma, soprattutto, il diritto allo studio dei bambini diversamente abili e la poca credibilità oramai rimasta della scuola pubblica italiana, siamo pronti ad andare fino in fondo.

Abbiamo già contattato le associazioni dei familiari e siamo pronti a fare un ricorso al Tar. Al fine di evitare inutili e dannosi (per gli/le alunni/e) ritardi vorremmo che la questione si chiudesse al più presto possibile.

**Ci incontreremo VENERDI' 9 SETTEMBRE ALLE ORE 17,00 PRESSO LA SEDE
COBAS DI VIA SAN BERNARDINO 4 A TORINO per discutere le azioni da
intraprendere e chiedere al più presto un incontro ufficiale con il
dirigente scolastico provinciale**

Insegnanti di sostegno: Sentenza della Corte Costituzionale

Sulla riduzione, spesso drastica, delle ore di sostegno agli alunni con disabilità si registrano da tempo numerosi contenziosi presso i tribunali di tutta Italia, con esiti favorevoli alle famiglie ricorrenti. Ma la [Sentenza della Corte Costituzionale n. 80](#), depositata il 26 febbraio 2010, rappresenta una svolta decisa di cui il Ministero della Pubblica Istruzione non potrà non tenere conto.

Secondo la Corte sono illegittime – sotto il profilo costituzionale – le norme che fissano un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e che vietano di assumerne in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave e cioè la [Legge 244/2007](#), articolo 2, [commi 413 e 414](#)): questo il dispositivo della Sentenza.

I dubbi di Costituzionalità, ora riconosciuti come fondati, sono stati sollevati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana all'interno di un procedimento che vedeva contrapposti il Ministero della Pubblica Istruzione e i genitori di una bambina con grave disabilità. A quest'ultima, in forza delle vigenti disposizioni, erano state ridotte le ore di sostegno di cui necessitava. Un caso simile a moltissimi altri.

Gli insegnanti di sostegno

La Legge Finanziaria per il 2008 ([Legge 244/2007](#), articolo 2, [commi 413 e 414](#)), infatti, è intervenuta modificando la precedente normativa che prevedeva esplicitamente deroghe nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno nei casi di alunni con disabilità particolarmente gravi.

A poco è servita l'incidentale precisazione che i «criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili». E ancora meno erano servite le ambigue indicazioni del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 aprile 2008 che all'articolo 9, affermava: «per l'anno scolastico 2008/09 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione (...) tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili».

Di fatto si è assistito ad un taglio deciso e generalizzato dei posti di sostegno in tutta Italia. Attualmente le ore di sostegno vengono attribuite sulla base dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), cioè uno strumento di programmazione della vita scolastica degli alunni con disabilità, o comunque in base alla presenza di alunni con handicap.

Il PEI è anche uno strumento che evidenzia le necessità di integrazione, le risorse necessarie, fra cui – appunto – le ore di sostegno, e impone delle responsabilità.

Ovviamente se queste necessità sono condizionate da limiti di bilancio o da altri vincoli normativi, decade il principio stesso del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Ma si tratta anche di un principio ribadito dalla normativa speciale (Legge quadro sull'handicap 104/1992) e da Convenzioni internazionali, non ultima la Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia.

Le motivazioni

Nel motivare la Sentenza di illegittimità la Corte è piuttosto circostanziata e decisa. La Corte sottolinea che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, *«forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona»*.

E prosegue: *«ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; processo all'interno del quale l'istruzione e l'integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano»*. Un'indicazione che oltre che di diritto, è anche di metodo. La Corte ricorda che, sotto il profilo normativo, il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento interno che internazionale, e richiama espressamente la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18.

All'articolo 24 la Convenzione statuisce che gli Stati Parti *«riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione»* che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di *«andare incontro alle esigenze individuali»* del disabile.

Garanzie indefettibili

Anche la nostra Costituzione (articolo 38, terzo comma) stabilisce il diritto all'istruzione e alla formazione professionale delle persone con disabilità, principio poi ampiamente ripreso ed articolato dalla Legge 104/1992. Pertanto – ribadisce la Corte – *«il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale»*. Come già aveva affermato nel 1987 (Sentenza 215), sottolinea che *«la fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione»*.

La Consulta riconosce, sì, al Legislatore una discrezionalità nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, ma questo potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un *«nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati»*.

E le norme impugnate hanno inciso proprio su quel “nucleo indefettibile di garanzie” quale limite invalicabile all'intervento normativo discrezionale del legislatore.

La scelta operata da quest'ultimo, secondo la Corte, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che quella riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave.

Molto decisa la conclusione: *«le disposizioni impugnate si appalesano irragionevoli e sono, pertanto, illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico»*.

E adesso?

La Sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, I Serie Speciale, n. 9 del 3 marzo 2010, quindi è efficace a tutti gli effetti. Ora è prevedibile qualche mossa “riparatoria” del Ministero (e del Governo) che è difficile prevedere. È possibile che il Ministero riveda il proprio Decreto 24 aprile 2008 ridefinendo i criteri di assegnazione degli insegnanti di sostegno in modo più elastico. È anche possibile, e questo è più preoccupante ma più facilmente contestabile, che il Ministero opponga il vincolo che il Governo ha fissato per il contenimento della spesa pubblica e che sta investendo praticamente tutte le Amministrazioni Pubbliche.

Nel frattempo, i processi attualmente intentati dalle famiglie per la riduzione delle ore di sostegno potranno contare su uno svolgimento più “favorevole”.

Infine, le famiglie di alunni con disabilità, in particolare se derivante da handicap grave, dovranno prestare maggiore attenzione nella redazione dei Piani Educativi Individualizzati: da questi deve risultare con chiarezza il numero di ore di sostegno necessarie. Questo è particolarmente utile sia per la comunicazione che i dirigenti scolastici devono inviare agli Uffici scolastici regionali, tramite gli Uffici provinciali, per la definizione degli organici, sia per le eventuali azioni presso il TAR in caso di non assegnazione delle ore di sostegno previste dai PEI.

Senza dubbio vi sarà un disorientamento degli Uffici scolastici regionali a cui è restituita – di fatto – la possibilità (se non addirittura l'obbligo) di applicare deroghe.

Ma che faranno ora i responsabili degli Uffici scolastici regionali di fronte a richieste superiori all'organico che il Ministero ha loro assegnato? Se si adeguano alle indicazioni del Ministero, vanno contro la decisione della Corte Costituzionale, pertanto l'unica via d'uscita sarà di richiedere al Ministero un'assegnazione supplementare.

Prossimamente vedremo quali saranno le mosse del Ministero, dopo che negli ultimi mesi si è rivelato un vero “muro di gomma” contro cui si sono infranti appelli, richieste, interrogazioni, ma anche decine (forse centinaia) di sentenze in cui il Dicastero risultava soccombente proprio per la mancata assegnazione di insegnanti di sostegno.

Sentenza del Consiglio di Stato 11 ottobre 1990, n. 899 - Presidente Laschena - Est. Della Valle Pauciullo - Ministero pubblica istruzione ed altro (Avvocatura generale dello Stato) c. Mario Carotenuto ed altri - (Conferma T.A.R. Lazio, III Sez., 29 gennaio 1985 n. 138).

Insegnante medio - Insegnante di sostegno handicappati - Titolo di specializzazione, ex art. 7 legge n. 517 del 1977 e D.P.R. n. 970 del 1975 - Necessità - Conseguenze.

"L'insegnamento nelle scuole secondarie ad alunni portatori di handicap deve essere affidato, a norma dell'art. 7 della legge n. 517 del 1977 e del D.P.R. n. 970 del 31 ottobre 1975, a docenti forniti di prescritto titolo di specializzazione, pur se si tratti di insegnanti di ruolo; onde, in mancanza di detto requisito, da parte degli interessati, deve farsi ricorso a docenti non di ruolo forniti del suddetto requisito, senza che possa ritenersi ostativo l'aggravio dell'erario, trattandosi di realizzare finalità didattiche di pubblico interesse. (Cfr. C.D.S., 25 ottobre 1989 n. 1340)".

"[...] Non ha fondamento l'assunto dell'Amministrazione appellante, secondo cui, in base all'art. 7, secondo comma, della legge 517 del 1977 non sarebbe stato consentito, per la copertura dei posti di sostegno, il ricorso a semplici aspiranti a supplenze forniti di specializzazione, perché la norma invocata parla di "utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato...in servizio" e solo successivamente sarebbe stata consentita, con l'espandersi delle iniziative di sostegno, la copertura di tali posti anche con personale precario munito di titolo di specializzazione, ma solo dopo l'utilizzazione di docenti di ruolo pur se privi del medesimo titolo. [...] **al requisito di essere docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato deve unirsi, per consentire l'utilizzazione con preferenza di detti docenti, il possesso cumulativamente richiesto dei suindicati titoli di specializzazione (previsti dal D.P.R. 31 ottobre 1975 n. 970 e succ. integr.). Deve ritenersi, conseguentemente, che [...] debbano essere legittimamente preferiti gli insegnanti supplenti in possesso degli specifici titoli di cui innanzi e, solo in mancanza, gli insegnanti di ruolo che ne siano privi e che abbiano dato al riguardo il loro consenso. Questa interpretazione della norma è conforme alle finalità dell'art. 7 della L. 5 luglio 1977, secondo cui l'insegnamento agli alunni portatori di handicap deve essere reso in forma adeguata ed efficace: ciò che può aver luogo solo se i docenti siano in possesso della necessaria professionalità.** [...] dovendosi tener conto dell'interesse dei discenti, particolarmente bisognosi di sostegno, di ottenere un insegnante in concreto il più possibile efficace ed adeguato [...]. *In relazione a quanto considerato innanzi, le circolari ministeriali di natura interpretativa richiamate dal Ministero appellante si palesano illegittime nel prevedere un ordine di assegnazione degli insegnanti ai posti di sostegno che anteponga nella graduatoria provinciale i docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato in servizio, pur se privi del titolo di specializzazione, titolo rispetto al quale la norma, che ne richiede il possesso (art. 9 D.P.R. 970 del 1975), appare espressamente di un principio generale applicabile a tutti i casi in cui si rende necessario l'intervento di un insegnante di sostegno (v. sent. Cons. Stato, VI Sez., del 6 giugno 1980 n. 722). Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto, perché infondato".*

LEGGE n. 104/5 febbraio 1992

LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE

STRALCIO

Art. 1 – Finalità

La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stadi di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Art. 3 – Soggetti aventi diritti

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio o emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
 - a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogia, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
 - b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
 - c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
 - d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
 - e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
 - f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

- g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali, sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
- i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti ed associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli *handicap*, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
- l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
- m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 8 – Inserimento e integrazione sociale

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
 - a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
 - b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
 - c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, ai linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità del personale appositamente qualificato, docente e non docente;
 - e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
 - f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
 - g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l'organizzazione di trasporti specifici;
 - h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
 - i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona

handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

- l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa (...);
- m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 12 – Diritto all'educazione e all'istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni della scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un **profilo dinamico-funzionale** ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Art. 13 – Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976 n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli **accordi di programma** di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. (...) Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche (...);

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico (...) anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione (...) di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con *handicap*.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, (...) sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la con titolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Art. 14 – Modalità di attuazione dell'integrazione

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione fra gli insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza

scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialistici cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

5. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

Art. 15 – Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto di scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministero della pubblica istruzione (...). Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi delle relazioni ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.

[Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#)

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

Art. 319 - Posti di sostegno

1. Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro alunni portatori di handicap.

2. Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 315 comma 3.
3. Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.
4. **Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325.**
5. **L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati e trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell'articolo 455 comma 1 e 2.**

Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare

1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 127
2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media

- e) Nell'ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno

Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti

1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.

3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

Corte dei Conti – Sicilia – Sentenza n. 260 del 05-02-2010

Ancora una pesante condanna della Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Regione Siciliana nei confronti di una docente, condannata a risarcire il danno erariale per aver falsamente asserto di essere in possesso di titolo polivalente per il sostegno, in virtù del quale aveva ottenuto varie supplenze dal 2002 al 2007.

L'insegnante si era difesa, sostenendo che è possibile insegnare sul sostegno anche senza titolo e che pertanto la richiesta di restituzione delle somme non era legittima.

Di diverso avviso la Corte dei Conti, che -seguendo un indirizzo inaugurato con la [sentenza n. 1794/2009](#), pubblicata in questo sito – ha ritenuto che *“la prestazione resa dal soggetto privo delle particolari cognizioni tecnico-culturali, tassativamente prescritte dalla legge e conseguibili soltanto attraverso la frequenza dell'apposito corso di specializzazione, non può affatto qualificarsi come “insegnamento di sostegno” in senso tecnico”*.

Affermata dunque l'illiceità della causa del contratto, per contrarietà a norme imperative, l'insegnante è stata condannata a restituire tutte le retribuzioni percepite (oltre 40 mila Euro), con interessi e rivalutazione monetaria.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati: dott. LUCIANO PAGLIARO Presidente dott. VALTER DEL ROSARIO Consigliere-relatore dott. GIUSEPPE COLAVECCHIO Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA 260/2010

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 51244 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia nei confronti di XXX, nata a [omissis], ivi residente in via [omissis], difesa dall'avv. [omissis] (con studio legale in via [omissis]);

visti: il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D. 13.8.1933, n.1038; il D.L. 15.11.1993, n.453, convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994, n. 19; la L. 14.1.1994, n.20; il D.L. 23.10.1996, n.543, convertito, con modificazioni, in L. 20.12.1996, n.639;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 24.6.2009 il relatore dott. Valter Del Rosario, il Pubblico Ministero dott.ssa Adriana La Porta e l'avv. [omissis] per la convenuta XXX XXX.

FATTO

Con l'atto di citazione in epigrafe indicato, ritualmente notificato alla controparte in data 25.11.2008, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia ha convenuto in giudizio di responsabilità amministrativa XXX, al fine d'ottenerne la condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 42.159,45 (da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio), da lei ingiustamente cagionato al Ministero della Pubblica Istruzione.

A tal proposito il P.M. ha riferito che, con nota prot. n.2817/P/D del 9.4.2008, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta segnalò che la XXX, negli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, era riuscita ad ottenere il conferimento di incarichi di supplenza, in qualità d'insegnante di sostegno nelle scuole materne, mediante la produzione di falsa dichiarazione sul possesso del titolo di studio prescritto.

.....

A tal proposito, il P.M. ha sottolineato che:

l'insegnante di sostegno è un docente a tutti gli effetti, che svolge la sua funzione didattica non soltanto, com'è ovvio, in favore degli alunni disabili affidati alle sue cure ma anche di tutta la classe in cui essi sono inseriti, partecipando alla programmazione ed al coordinamento dell'attività educativa in posizione di pari dignità istituzionale rispetto agli altri insegnanti;

la figura dell'insegnante di sostegno va, quindi, nettamente distinta da quella del semplice “assistente educatore”, il quale non espleta una funzione didattica ma svolge un servizio di supporto materiale individualizzato, onde consentire agli alunni disabili di partecipare alle attività scolastiche e formative;

quindi, proprio per le peculiari caratteristiche della sua funzione didattica, il docente di sostegno (oltre che essere fornito dell'ordinaria abilitazione all'insegnamento) dev'essere necessariamente in possesso del diploma di specializzazione previsto dalla normativa vigente in materia, titolo di studio che può essere conseguito soltanto al termine della frequenza di un apposito corso biennale di formazione istituito presso scuole di livello universitario riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione;

d'altronde, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre sancito (anche in varie recenti sentenze) che il servizio non di ruolo svolto da insegnanti di sostegno che siano risultati privi del prescritto titolo di specializzazione non può essere valutato ai fini del loro eventuale inquadramento nel ruolo del personale docente.

Ciò premesso, la Procura ha chiesto che la XXX sia condannata a risarcire il danno cagionato al Ministero della Pubblica Istruzione, in misura pari alle retribuzioni illecitamente riscosse, sottolineando quanto segue.

Dato che la normativa vigente ha previsto che il possesso del diploma di specializzazione costituisce requisito indispensabile per l'espletamento dell'attività d'insegnante di sostegno, non può riconoscersi alcun valore giuridico (neppure residuale) alle prestazioni lavorative rese dalla XXX in carenza del titolo di studio tassativamente prescritto.

Infatti, dall'attività che sia stata (in qualche modo) svolta dal soggetto privo delle cognizioni culturali e della capacità professionale specificamente richieste dall'ordinamento giuridico (per l'acquisizione delle quali occorre la frequenza con profitto di un apposito corso di formazione ed il superamento del relativo esame finale) non può ontologicamente essere scaturita alcuna utilità giuridicamente apprezzabile ai fini del concreto soddisfacimento del particolare interesse pubblico prefissato dalla legge.

DIRITTO

L'art. 8 del D.P.R. 31.10.1975, n. 970, e l'art. 325 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, e successive modificazioni, hanno espressamente stabilito che gli insegnanti di sostegno, incaricati di svolgere attività didattica nelle classi in cui sono inseriti alunni portatori di <handicap>, debbono essere in possesso di uno specifico diploma di specializzazione, che può essere conseguito soltanto al termine della frequenza di un apposito corso teorico-pratico di durata biennale presso Istituti di rango universitario, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

In base a tale normativa appare evidente che l'espletamento dell'attività d'insegnante di sostegno a favore di alunni disabili presuppone il possesso di una preparazione professionale di tipo specialistico, la quale deve aggiungersi a quella ordinariamente richiesta al "docente comune".

Proprio per questo motivo gli aspiranti insegnanti di sostegno vengono inseriti in appositi elenchi, stilati e tenuti dall'Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda della specializzazione da essi rispettivamente conseguita e delle particolari tipologie di alunni che dovranno seguire.

Le specializzazioni possono essere, infatti, di vario tipo: monovalente per minorati psicofisici in genere; monovalente per soggetti affetti da menomazioni visive; monovalente per soggetti affetti da menomazioni uditive; polivalente; finalizzato all'applicazione del "metodo Montessori" ecc..

Pertanto, quando l'Amministrazione scolastica affida un incarico di sostegno ad un insegnante, essa non si limita a richiedere l'espletamento di una qualsiasi attività didattica bensì pretende che sia resa una prestazione professionale particolarmente qualificata, per l'esecuzione della quale la legge impone, come regola generale, il possesso di uno specifico titolo di studio.

Ne consegue che:

la prestazione resa dal soggetto privo delle particolari cognizioni tecnico-culturali, tassativamente prescritte dalla legge e conseguibili soltanto attraverso la frequenza dell'apposito corso di specializzazione, non può affatto qualificarsi come "insegnamento di sostegno" in senso tecnico;

l'attività lavorativa che sia stata, in qualche modo, svolta non può ontologicamente aver prodotto (a causa dell'oggettiva carenza dello <standard> di capacità professionale occorrente) la specifica utilità che l'Amministrazione aveva preventivato di ricevere in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

CONDANNA XXX al pagamento, in favore del Ministero della Pubblica Istruzione, della sorte capitale di € 42.159,45, corrispondente al coacervo delle retribuzioni da lei illecitamente percepite "in qualità d'insegnante

di sostegno” (in carenza degli specifici requisiti di professionalità prescritti dalla legge) negli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007;

STATUISCE che, con riferimento a ciascuna delle mensilità retributive indebitamente riscosse, la XXX è obbligata a versare (oltre che la sorte capitale) quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti eseguiti in suo favore dall’Amministrazione Scolastica e sino alla pubblicazione della presente sentenza di condanna;

DISPONE che sull’onere risarcitorio, così rivalutato, la XXX debba corrispondere gli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione di questa sentenza e sino all’integrale soddisfo, da parte sua, del credito erariale;

CONDANNA, infine, la medesima convenuta al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio, che, a tutt’oggi, vengono quantificate in € 135,06.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24.6.2009.

L’ESTENSORE

F.to dott. Valter Del Rosario

sentenza pubblicata a Palermo in data 5 febbraio 2010

Il Funzionario di Cancelleria

F.to Dr.ssa Rita Casamichele

IL PRESIDENTE

F.to dott. Luciano Pagliaro

Circolare Ministeriale 30 ottobre 2000, n. 245

Prot.n.D1/9622

Oggetto: Disponibilità posti di sostegno - Attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato

A seguito delle istruzioni già impartite con C.M. n. 220, del 27.9.2000 e in relazione ai quesiti pervenuti in ordine a situazioni in cui la disponibilità dei posti di sostegno, attribuibili per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, risulta eccedente rispetto agli aspiranti inclusi in graduatoria permanente con il relativo titolo di specializzazione, si comunica che per tali fattispecie deve essere comunque esperita la ricerca di personale idoneo per dare massima applicazione al principio contenuto nella legge 5.2.1992, n. 104, per il quale le attività di sostegno devono essere garantite con l’assegnazione di docenti specializzati.

Nelle situazioni in questione, pertanto, assume rilevanza acquisire - sia nelle graduatorie permanenti sia nelle graduatorie di circolo e di istituto attualmente utilizzabili, e cioè quelle vigenti all’inizio del precedente anno scolastico 1999/2000 - la situazione aggiornata rispetto al conseguimento del titolo di specializzazione degli aspiranti già inclusi nelle precitate graduatorie.

Per quanto riguarda le graduatorie di circolo e di istituto appare opportuna, inoltre, l’acquisizione di nuove domande, facendo salve quelle eventualmente già prodotte, da parte di aspiranti in possesso del titolo di specializzazione non precedentemente inclusi nelle graduatorie medesime, da utilizzare in via subordinata nei casi di necessità ulteriori non soddisfacibili con personale già incluso nelle predette graduatorie.

Ai fini di cui trattasi, pertanto, fermo restando l’attuale assetto formale delle graduatorie permanenti, in cui rilevano esclusivamente i titoli conseguiti entro il termine di scadenza della presentazione delle relative domande, l’ulteriore disponibilità di posti di sostegno deve essere ricoperta a titolo definitivo per l’anno scolastico in corso con operazioni che riguardino il seguente personale, in ordine di priorità:

- a. aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie medesime;
- b. aspiranti forniti del titolo di specializzazione inclusi nelle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 1999/2000 del circolo o dell’istituto in cui si verifica la disponibilità del posto;
- c. aspiranti forniti del titolo di specializzazione inclusi nelle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 1999/2000 di istituti vicini rispetto a quello in cui si verifica la disponibilità del posto;

d. aspiranti, nell'ordine, forniti del titolo di specializzazione che abbiano presentato nuove domande per l'inserimento in coda nelle graduatorie di cui ai precedenti punti b) e c).

Le predette graduatorie di istituto, aggiornate secondo le operazioni su indicate, saranno, ovviamente, utilizzate dai dirigenti scolastici anche per la copertura delle disponibilità di posti di sostegno con orario pari o inferiore a sei ore settimanali.

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui al precedente punto a) sono individuati come destinatari di supplenze per posti di sostegno subordinatamente agli aspiranti che figurano nelle medesime graduatorie col titolo di specializzazione conseguito entro i termini di scadenza della domanda di inclusione.

I candidati già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto, così come aggiornate in base alle precedenti istruzioni, conseguono le supplenze per posti di sostegno, a parità di condizioni, secondo l'ordine con cui figurano nelle graduatorie medesime.

I nuovi candidati che si collocano in coda alle preesistenti graduatorie di circolo e di istituto, sono, ove necessario, ordinati tra loro secondo il punteggio attribuibile in base alle tabelle di valutazione dei titoli allegate all'O.M. n.371 del 29.12.1994.

Tenuto conto che l'effettuazione delle operazioni può comportare una gestione articolata tra graduatorie permanenti e graduatorie di istituto, le SS.LL. fisseranno autonomamente un unico termine - opportunamente pubblicizzato - per l'acquisizione delle domande di aggiornamento dei relativi dati da parte degli aspiranti già inclusi nelle graduatorie in questione e per la presentazione delle nuove domande e daranno, altresì, le necessarie e tempestive informazioni ai dirigenti scolastici riguardo all'eventuale passaggio alla loro competenza dell'individuazione del personale per la copertura dei posti di sostegno di cui trattasi.

In relazione alla specifica situazione relativa ai posti di sostegno di ciascuna provincia, le SS.LL. valuteranno, infine, se si renda necessaria l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche anche di dati relativi ad aspiranti che abbiano già frequentato il primo anno del corso biennale per il conseguimento del diploma di specializzazione, ai sensi del D.M. n.287 del 30.11.1999 attuativo del D.I. n.460 del 4.11.1998, dovendosi ritenere che - nei casi in cui, esaurite le attività di cui alla sequenza operativa precedentemente indicata, permangano ulteriori disponibilità - sia preferibile ricoprire i posti di sostegno con personale parzialmente specializzato piuttosto che con personale privo di qualsiasi specifica connotazione professionale.

Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso la rete INTRANET.

Nota 9 febbraio 2001

Prot. n. D1/873

Oggetto: Attribuzione di rapporto di lavoro a tempo determinato su posti di sostegno

Pervengono numerosi quesiti sull'applicazione della C.M. n. 245 del 30 ottobre 2000 e della successiva nota prot. n. 11221 del 6 dicembre 2000, relativa all'oggetto.

Al riguardo considerato che, alla data attuale, diviene prioritaria la salvaguardia della continuità didattica, si ritiene possibile la sostituzione di personale in servizio senza titolo di specializzazione esclusivamente con personale inserito nelle graduatorie permanenti o, in subordine, nelle graduatorie di circolo o di istituto relative all'a.s. 1999/2000 in possesso di titolo, ancorché conseguito dopo la scadenza del termine utile fissato dalle SS.LL. per la presentazione delle relative domande.

Di conseguenza si ritiene necessario, per evidenti motivi di continuità didattica, in assenza di personale fornito di specializzazione, confermare a titolo definitivo, il personale senza titolo, nominato provvisoriamente all'inizio dell'anno scolastico.

Si ribadisce, inoltre, che le nuove graduatorie d'istituto e circolo di cui alla C.M. n. 276/2001 devono essere utilizzate esclusivamente per il conferimento delle nuove supplenze temporanee.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE integrativo CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011.

.....
Art. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni

-
3. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
 1. insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
 2. altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
 3. **insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione.**

Art. 5 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni

I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni diversamente abili, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.

L'impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l'impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Art. 9 - Sequenza operativa

1. Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive

2. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curricolare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. **Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.**
-

In caso di assenza dell'insegnante di classe, l'insegnante di sostegno è tenuta a sostituirla?

NO!! La nota AOODRPU prot. n. 7938 dell'11 Settembre 2009 emanata dalla Direzione Scolastica Regionale della Puglia vieta alle scuole di utilizzare gli insegnanti di sostegno come supplenti, per l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, **della propria o di altre classi**. I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come tappabuchi per sostituire i colleghi assenti. La funzione di questi insegnanti, infatti, è quella di consentire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. E non possono essere distratti da questa importante mansione per fronteggiare altre esigenze di servizio. Si tratta di un precedente interpretativo autorevole, che può essere fatto valere dagli interessati in sede di contenzioso anche giurisdizionale. L'ufficio ha spiegato ai dirigenti scolastici, alle associazioni e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili che l'insegnante di sostegno è lo strumento attraverso il quale lo stato realizza l'interesse pubblico all'integrazione scolastica dei disabili. E siccome l'integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, l'amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalla sue funzioni istituzionali.

In tale ottica si collocano anche le circolari dell'USP di Roma (n. 153 del 13.10.1997), quella di Napoli del 30.3.1998(n. 202, prot. 17337) e quella dell'USP di Padova (PROT. N. 000447/C24 del 26 gennaio 2006) Anche in questo caso, quindi, bisogna opporre un rifiuto netto; chiedere **L'ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (ALLEGATO 3)** ed eventualmente contestarlo con una rimostranza scritta (ALLEGATO 4)

Allegato 3

al Dirigente Scolastico

del

Oggetto: richiesta ordine di servizio scritto

Il sottoscritto _____ in servizio presso
_____ in qualità di
_____ ritiene di non poter assolvere correttamente al servizio
di sorveglianza richiestagli per il giorno _____ dalle ore _____ alle
ore _____, pertanto

CHIEDE CHE

la S.V. proceda alla formulazione di **ordine di servizio scritto**.

_____, _____

Distinti saluti

Allegato 4

al Dirigente Scolastico

del

Oggetto: rimostranza* scritta ai sensi dell'art. 17 del DPR 3/57 (se Docenti)
oppure dell'art. 92 comma 3 lett. 1) del Ccnl 2006/2009 (se Ata)

La/Il sottoscritta/o _____, ritenendo palesemente
illegittimo _____ (specificare cosa e
perchè) _____

presenta rimostranza scritta, ai sensi dell'art. _____, **avverso la sua
esecuzione.**

Restando in attesa di una vostra risposta, e riservandomi un'eventuale azione giudiziale, con
osservanza.

_____, _____

Distinti saluti

* L'art. 17 del Dpr 3/57, esplicitamente richiamato dall'art. 146 Ccnl 2006/2009, prevede che "l'impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale".

L'art. 92 comma 3 lett. 1) del Ccnl 2006/2009 riconferma la stessa disciplina anche per il personale Ata aggiungendo l'illecito amministrativo tra le ragioni che impediscono l'esecuzione dell'ordine di servizio.

Quindi nel caso di ordini palesemente illegittimi (ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici) fare protocollare la breve lettera allegata

Solo nel caso l'ordine venga rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato o un illecito amministrativo, bisogna eseguirlo, promuovendo successivamente un'azione giurisdizionale